REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/165 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione e il controllo delle operazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 82, lettera a), e l'articolo 92, lettera a), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ([3]) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

(2) Il regolamento (UE) 2025/2649 ha modificato il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. La soppressione dei riferimenti alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere rispecchiata nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

(3) L'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce la procedura per la presentazione dei piani d'azione in relazione al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione. Al fine di eliminare l'ambiguità riguardo alla data a partire dalla quale si calcola il termine per l'attuazione delle azioni correttive proposte nei piani d'azione, il paragrafo 2 dovrebbe essere modificato. Anche il paragrafo 5 dovrebbe essere modificato per tenere conto del fatto che gli Stati membri devono stabilire un piano d'azione in linea con i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 ([4]). È inoltre opportuno specificare il termine entro il quale gli Stati membri devono presentare le relazioni sull'attuazione dei rispettivi piani d'azione.

(4) È opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi associati al controllo delle operazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116. La selezione delle imprese da controllare dovrebbe continuare a essere determinata da un'analisi completa dei rischi che copra tutte le misure, dando direttamente come risultato il numero di imprese che devono effettivamente essere controllate.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
([2]) GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/2024-07-26).